

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI FRA TRA L'ATS DELLA MONTAGNA E LA
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA PRESSO IL CENTRO DIURNO SITUATO
A POSTALESIO – ANNO 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'Asl e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto “Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato” sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;
5. che in precedenza, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l'Asl della Provincia di Sondrio e la Cooperativa Sociale AttivaMente è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte

	atto	
	si conviene e si stipula,	
	ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il	
	19.12.2001, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte	
	successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei	
	seguenti articoli:	
	Art. 1	
	<u>Oggetto</u>	
	Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della	
	Montagna e la Cooperativa Sociale AttivaMente per quanto concerne la produzione	
	di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN).	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
	successivo art 7, integrano il contratto già stipulato in precedenza ai sensi della DGR	
	n. VI/47508 del 29.12.1999.	
	Art. 2	
	Ambito di applicazione	
	Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata	
	all'erogazione di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini	
	residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri	
	residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno	
	remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di	
	mobilità sanitaria interregionale e internazionale.	
	Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel	
	loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed	
	ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione	
		3

dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia..

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di psichiatria sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2016.

Art. 3

Valorizzazione per le attività psichiatria

Il valore del budget annuale 2016 per la produzione di prestazioni di psichiatria garantite a cittadini residenti in Lombardia viene determinata nella quota di € **341.000,00=**, comprensiva dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE COOPERATIVA SOCIALE

ATTIVAMENTE

Dott. Aldo Faggi

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE